

L.R. n. 16/2014 art. 27 quater. - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia, attraverso la voce e i testi di scrittori e poeti che ne hanno raccontato gli accadimenti, evidenziando così il rapporto sinergico fra letteratura e storia, anche alla luce della suggestione: "Vivere in tempi interessanti". Avviso anno 2020.

CAPO I FINALITÀ E RISORSE.....	3
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni.....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	3
CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTERNARIATO	3
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 5 soggetti esclusi.....	4
Art. 6 partenariato.....	4
Art. 7 soggetti partner	4
CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI	4
Art. 8 Progetti ammissibili	4
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili.....	4
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi	5
Art. 11 cumulo di contributi.....	5
CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	5
Art. 13 presentazione della domanda.....	6
Art. 14 cause di inammissibilità della domanda.....	7
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	7
CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	7
Art. 16 istruttoria delle domande	7
Art. 17 commissione di valutazione.....	7
Art. 18 criteri di valutazione dei progetti e determinazione dell'entità del contributo concedibile	8
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili.....	8
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata.....	8

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.....	8
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	8
Art. 22 presentazione della rendicontazione.....	9
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo	9
Art. 24 valutazione del progetto realizzato	10
Art. 25 rideterminazione del contributo.....	10
CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	10
Art. 26 obblighi del beneficiario.....	10
Art. 26 bis mantenimento dei requisiti di ammissibilità	11
Art. 27 variazioni del progetto	11
CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE	11
Art. 28 ispezioni e controlli	11
Art. 29 revoca del contributo.....	11
CAPO IX - ART BONUS FVG.....	12
Art. 30 disposizioni per i progetti che fruiscono dell'Art bonus FVG.....	12
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 31 rinvio.....	12

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Il presente avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 quater, comma 2, lettera c) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge e del decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2019, n.123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n.16), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia, attraverso la voce e i testi di scrittori e poeti che ne hanno raccontato gli accadimenti, evidenziando così il rapporto sinergico fra letteratura e storia, anche alla luce della suggestione: "Vivere in tempi interessanti".
2. I progetti che avranno ottenuto i punteggi qualitativi più alti saranno presentati in occasione del Salone del Libro di Torino 2021 (Friuli Venezia Giulia – regione ospite).

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
 - a) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dal progetto. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi, le sponsorizzazioni, erogazioni liberali di qualsivoglia natura e genere percepite nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso.
 - b) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 290.000,00.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi, di cui al presente Avviso, è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTERNARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
 - a) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, con sede in Friuli Venezia Giulia;
 - b) le associazioni senza fini di lucro.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b) possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- b) essere senza finalità di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
- c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
- 3. I soggetti di cui comma 1 possono partecipare al presente Avviso:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
- 4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

- 1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso le associazioni di categoria.

Art. 6 partenariato

- 1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

- 1. Possono essere partner dei progetti i seguenti soggetti:
 - a) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, con sede in Friuli Venezia Giulia;
 - b) gli enti privati senza scopo di lucro;
 - c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
 - d) gli enti locali e gli enti pubblici salvo quanto previsto dall'art.4, comma 1 lettera a).
 - e) gli enti di formazione professionale;
 - f) le università;
 - g) fondazioni;
 - h) le società cooperative;
 - i) le parrocchie e gli enti religiosi
- 2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale come indicato nella scheda partner;
- 3. L'attività dei partner può essere riconosciuta ai fini finanziari dal soggetto beneficiario.
- 4. I partner possono partecipare a più progetti relativi al medesimo Avviso. Il richiedente può essere partner di altri progetti.
- 5. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 Progetti ammissibili

- 1. Sono ammissibili a contributo i progetti aventi le finalità del presente avviso.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili.

- 1. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento.
- 2. Ai sensi dell'articolo 27 quater, comma 5, secondo periodo, della legge, i progetti educativi e didattici possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della

loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 30 per cento del contributo concesso.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Il contributo concedibile è compreso tra euro 8.000,00 ed euro 15.000,00;
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al comma 1, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui al comma 1, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
6. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, è considerata valida l'ultima domanda ammissibile in ordine di tempo.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri di cui all'articolo 18;
 - b) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma2;
 - c) il quadro logico del progetto;
 - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso;
 - e) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), le ulteriori dichiarazioni e gli impegni al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26;

- f) L'F23 attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.
4. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa. La procura e/o la fotocopia del documento d'identità, possono essere oggetto di integrazione in fase istruttoria, fermo restando la sussistenza dei requisiti al momento di presentazione della domanda.
 5. I fac-simile dei documenti di cui ai commi 3 e 4, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
 6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b), comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
 7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettera c) o la sua compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 4, presentano domanda al Servizio esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione di istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda, di cui al comma 1, è presentata a partire dalle ore 09:00:00 del 01/09/2020 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 30/09/2020. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche del sistema informatico per la presentazione delle domanda on line, pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 2.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:
 - a) relative a progetti non aventi le finalità del presente Avviso;
 - b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 4, comma 1;
 - c) qualora il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui all'articolo 10, comma 1;
 - d) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente, salvo il caso di cui all'articolo 12, comma 2;
 - e) mancata sussistenza, ove necessario, del requisito di procuratore al momento di presentazione della domanda;
 - f) se la firma digitale sulla procura è basata su un certificato scaduto
 - g) presentate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 13, comma 1;
 - h) prive dei documenti indicati all'articolo 12, comma 3, lettere a) e b);
 - i) presentate dopo la scadenza dei termini;
 - j) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 16, comma 2 la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**Art. 16 istruttoria delle domande**

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 2 in capo ai richiedenti e attribuisce i punteggi in base ai criteri oggettivi di cui alla Tabella 1.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 18, comma 1, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Qualora la scheda partner non sia sottoscritta oppure non sia prodotta secondo le indicazioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), non viene richiesta alcuna integrazione e il partner non viene considerato ai fini della valutazione.

Art. 17 commissione di valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, i progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da una commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi valutativi di cui alla Tabella 1.

Art. 18 criteri di valutazione dei progetti e determinazione dell'entità del contributo concedibile

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti i criteri di valutazione oggettivi e valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi ai sensi della Tabella 1 allegata al presente Avviso. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei criteri valutativi;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.
2. A seguito dell'attribuzione ai progetti, da parte della Commissione di valutazione, del punteggio relativo ai criteri valutativi, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
 - a) nel caso di attribuzione di un punteggio complessivo tra 70 e 100 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - b) nel caso di attribuzione di un punteggio complessivo tra 60 e 69 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - c) nel caso di attribuzione di un punteggio complessivo tra 50 e 59 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Regolamento, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è approvata:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del Regolamento, a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione del contributo. Decorsi cinque giorni dalla comunicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, l'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
 - 1) il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso;
 - 2) eventuali ulteriori finanziamenti ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda;
 - 3) l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale, nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, lettere b) e c);
 - c) la documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 9 del Regolamento, relativamente al contributo concesso.
5. È altresì allegata alla rendicontazione, ove necessaria, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione.
6. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 4 e 5 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
7. Qualora la rendicontazione e i documenti facenti parte integrante della medesima siano firmati digitalmente, la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b); ove siano sottoscritti con firma autografa, deve essere altresì allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione "Rendicontazione avviso progetti educativi didatti ci – anno 2020".
2. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario.
3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 settembre 2021. pena la revoca del contributo.
4. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di 180 giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'esame della rendicontazione accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione, dei presupposti per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini

assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli articoli 25 e 29.

3. A seguito della conclusione positiva dell'esame della rendicontazione, viene redatto l'atto di approvazione della medesima.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera b), n. 3), la Commissione di valutazione di cui all'articolo 17, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1 la Commissione ritenga che il progetto realizzato sia sostanzialmente diverso da quello presentato, si applica l'articolo 27, commi 2 e 3.

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
 - a) emerga che l'importo del contributo concesso è superiore al fabbisogno di finanziamento. In tal caso si applica al contributo concesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno;
 - b) la spesa sostenuta e rendicontata risulti inferiore al contributo concesso. Il contributo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
 2. Il contributo è altresì rideterminato nei casi previsti dall'articolo 27, comma 3, lettera b).
- 3 Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui all'articolo 10, comma 1, pena la revoca, salvo i casi previsti dall'articolo 30, comma 4.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6;
 - b) comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - c) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
 - d) mantenere i requisiti di cui all'articolo 4 per tutta la durata del progetto oggetto di contributo;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa con le modalità ed entro i termini di cui agli articoli 21 e articolo 22;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento e dell'articolo 28;
 - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 27;
 - h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa,

pubblicazioni, video, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento;

- j) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- k) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 26 bis mantenimento dei requisiti di ammissibilità

- 1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 21, con le modalità e i termini di cui all'articolo 22.
- 2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.
- 3. Il mancato mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca della concessione dell'incentivo.

Art. 27 variazioni del progetto

- 1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della Commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio;
- 2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 30 per cento rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 29;
- 3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 30%, in relazione all'originaria posizione in graduatoria comportano alternativamente:
 - a) la rideterminazione del contributo concesso nel rispetto dell'articolo 18, comma 2 lettere b e c;
 - b) la revoca del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, salvo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 18, comma 3.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

- 1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del contributo

- 1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) perdita di uno o più requisiti di cui agli articoli 4 e 26 bis;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione con le modalità e nei termini previsti ai sensi degli articoli 21 e 22;
 - d) mancata presentazione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 23, comma 2;

- e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di cui all'art. 10 comma 1, salvo i casi previsti dall'articolo 30, comma 3;
 - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 e comma 3 lettera b);
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX - ART BONUS FVG

Art. 30 disposizioni per i progetti che fruiscono dell'Art bonus FVG

1. La conferma del punteggio relativo al criterio oggettivo Art bonus è vincolata all'esito favorevole, in fase istruttoria della rendicontazione, delle verifiche d'ufficio sull'avvenuto adempimento di cui all'articolo 21 comma 2 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019 n. 196 "Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)";
2. In caso di esito negativo delle verifiche d'ufficio di cui al comma 1, salvo il caso in cui il beneficiario provveda al reintegro dei fondi originariamente previsti, si procederà ai sensi dell'articolo 27;
3. Nei casi in cui il beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda, fruisca di erogazioni liberali con procedimento Art bonus FVG può:
 - a. nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27, ampliare il progetto utilizzando a tal fine le nuove risorse;
 - b. mantenere invariato il progetto originario, fermo restando la rideterminazione del contributo ai sensi dell'articolo 25 comma 1 lettera a). In questa fattispecie non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25 comma 3;

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

Tabella 1
(riferita agli articoli 16-17 e 18 dell'avviso)

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
a)	CRITERI OGGETTIVI	25/100		
a) 1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per attività culturali	Punti 5	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio (2017-2019)	
			Finanziamenti da privati (aziende, fond. bancarie ecc.)	Punti 2
			Finanziamenti pubblici	Punti 3
a) 2	Ampiezza del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche	Punti 10	Numero di scuole della Regione Friuli Venezia Giulia direttamente coinvolte nelle attività progettuali	
			Fino 2 scuole	punti 2
			Da 3 a 4 scuole	punti 4
			Da 5 a 6 scuole	punti 6
			Oltre 6 scuole	punti 10
a) 3	Apporto di fondi al progetto (pubblici e/o privati) diversi dal contributo regionale	Punti 8	Apporti di fondi al progetto, diversi dall'contributo regionale	
			Apporti di fondi fino a 499 euro	Punti 0
			Apporti di fondi da 500 fino a 1.999 euro	Punti 1
			Apporti di fondi da 2.000 fino a 3.999 euro	Punti 2
			Apporti di fondi da 4.000 fino a 5.999 euro	Punti 4
			Apporti di fondi da 6.000 fino a 7.999 euro	Punti 6
			Apporto di fondi oltre 8.000 euro	Punti 8
a) 4	Erogazioni liberali (con procedura ART BONUS FVG)	Punti 2		
			NO	0 punti
			SI	2 punti

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
b)	CRITERI VALUTATIVI	75/100		
b) 1	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo della didattica e dei progetti educativi	Punti 5		
			Nessuna competenza	Punti 0
			Competenza insufficiente	Punti 1
			Competenza non del tutto sufficiente	Punti 2
			Competenza sufficiente	Punti 3
			Competenza buona	Punti 4
			Competenza ottima	Punti 5
b) 2	Congruenza delle attività in relazione agli obiettivi del progetto e della legge e congruenza delle risorse e finanziarie in rapporto agli obiettivi della proposta progettuale, come espresso nel Quadro Logico; (*1) (*1) I risultati devono essere ottenuti a un costo adeguato	Punti 10		
			Insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Ottimo	Punti 10
b) 3	Coinvolgimento attivo di studenti nella realizzazione delle attività progettuali	Punti 10		
			Nessun coinvolgimento	Punti 0
			Coinvolgimento insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Ottimo	Punti 10
b) 4	Metodologia didattica utilizzata, interdisciplinarietà e innovatività delle attività e/o degli obiettivi della proposta progettuale.	Punti 10		
			Non presente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 2
			Non sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Ottimo	Punti 10

b) 5	Produzione e realizzazione da parte degli studenti di materiale grafico, testi, prodotti musicali, multimediali, audiovisivi ecc. e la loro fruibilità all'esterno	Punti 10	output del progetto	
			Non presente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 2
			Non sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Ottimo	Punti 10
b) 6	Composizione e qualità del partenariato	Punti 10	Composizione, attività e coinvolgimento dei soggetti partner	
b) 6 A	Composizione della rete partenariato	Punti 5		
			Assente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buono	Punti 4
			Ottimo	Punti 5
b) 6 B	Qualità delle attività svolte dai partner (*) (*) In coerenza col quadro logico	Punti 5		
			Assente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buono	Punti 4
			Ottimo	Punti 5
b) 7	Qualità della proposta progettuale	Punti 20		
b) 7 A	Qualità della proposta progettuale in relazione allo scopo dell'avviso e valutazione dell'impatto letterario dell'iniziativa	Punti 15		
			Insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 7
			Sufficiente	Punti 9
			Discreto	Punti 11
			Buono	Punti 13
			Ottimo	Punti 15
b) 7 B	Valorizzazione della storia, del territorio e/o degli autori del Friuli Venezia Giulia.	Punti 5		
			Assente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buono	Punti 4
			Ottimo	Punti 5
Totale punteggio massimo		Punti 100		

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE